



## Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter      Commercialista – Revisore Contabile  
Rag. Poltronieri Davide      Commercialista  
Dott. Lanza Federica      Consulente del Lavoro

**AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

Circolare Studio N. 5 / 2012 del 30/07/2012

**Oggetto: LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO.**

Il **18/07/2012** è entrata in vigore la Legge 28.06.2012 n. **92**, “*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*”. Nella presente circolare sarà analizzata solo la parte della riforma che riguarda:

- i titolari di partita IVA;
- il contratto a progetto;
- l’associazione in partecipazione.

### **I TITOLARI DI PARTIVA IVA – art. 69 bis**

Con la riforma, il legislatore pone una stretta sulle partite IVA cosiddette “**fittizie**” che caratterizzano i rapporti di mono-committenza.

In presenza di alcuni presupposti le **prestazioni di lavoro** (sono quindi escluse le attività diverse da quelle di lavoro) rese da **persona** (sono quindi escluse le società) titolare di partita IVA sono da ricondurre a rapporti di collaborazione a progetto (co.co.pro) ovvero, quando mancano anche i presupposti per tale tipologia contrattuale, a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nel caso in cui sussistano **almeno due** dei presupposti di seguito elencati:

- durata complessiva della collaborazione con il medesimo committente superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi,
  - corrispettivo derivante dalla collaborazione (anche se fatturati a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi) superiore all’80% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi annui percepiti complessivamente dal prestatore nell’arco di due anni solari consecutivi,
  - disponibilità di una sede di lavoro fissa presso una delle sedi del committente,
- si applica la **presunzione legale relativa** (è ammessa cioè la prova contraria) che **trasforma**

Dott. Turrina Walter      *Commercialista – Revisore Contabile*  
Rag. Poltronieri Davide      *Commercialista*  
Dott. Lanza Federica      *Consulente del Lavoro*

**il rapporto** di lavoro autonomo (generalmente si tratta di contratti d'opera ex art. 2222 c.c.) in contratto **di collaborazione a progetto ovvero di lavoro dipendente**.

In sintesi le imprese e i professionisti devono fare attenzione poiché l'utilizzo di prestazioni di lavoro da persone fisiche con partita IVA può essere trasformato in rapporto di lavoro dipendente.

Tuttavia, il legislatore ha previsto che la presunzione sopra indicata non opera nei seguenti casi:

prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali è richiesta l'iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi albi, registri, ruoli o elenchi professionali qualificati; tali attività saranno individuate con apposito decreto del Ministero del Lavoro da emanare entro il 18/10/2012;

- prestazioni lavorative connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite mediante significativi percorsi formativi, ovvero che richiedano capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di una attività, e siano svolte da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 233/1990, relativo alla Gestione dei commercianti. Per il 2012 il reddito minimo è di euro 18.663. Tale deroga sembrerebbe applicarsi solo nel caso in cui il prestatore svolga attività di lavoro autonomo; non avrebbe quindi efficacia per le attività di impresa.

Le riformata normativa si applica a partire dal **18/07/2012** per i contratti nuovi mentre per quelli in corso ci sarà tempo fino al **18/07/2013** per potersi adeguare.

Si tratta di norme che presentano difficoltà di applicazione. In particolare:

a) come può il committente conoscere i corrispettivi percepiti dal prestatore per verificare il superamento della soglia dell'80%? E se in un biennio (211/2012) superasse la soglia e nel biennio successivo (2012/2013) non la superasse, quali sarebbero gli effetti ?

b) come può il committente conoscere il reddito del prestatore? Trattandosi di un risultato derivante dalla gestione di costi e ricavi ovvero incassi e pagamenti, come è possibile conoscere questi a priori ? Ad esempio, come è possibile per il committente che stipula un contratto d'opera a marzo 2013 conoscere i ricavi e il reddito del prestatore dell'anno 2013 ?

c) i prestatori che svolgono attività di lavoro autonomo (ex art. 53 TUIR) determinano il reddito con il principio di cassa; cosa succede se il prestatore nell'anno 2013 ha incassato solo il corrispettivo dell'azienda BETA e non quello dell'azienda ALFA ? BETA rischia di vedere trasformato il suo rapporto con il prestatore solo perché ALFA non ha pagato ? E come può sapere BETA che ALFA non ha pagato ? E come può sapere BETA che il prestatore ha rapporti anche con ALFA e il valore economico di detti rapporti ?

Inoltre la riforma stride con l'attuale momento di crisi economica. Spesso la monocommittenza è la conseguenza di precise strategie: **(i)** del prestatore che intende lavorare solo con clienti primari e di certa solvibilità **(ii)** del committente che vuole assicurarsi collaborazioni costanti e continuative, seppur limitate nel tempo, per l'esecuzione di opere importanti **(iii)** contrattuali nel momento in cui determinate opere devono essere eseguite entro termini imposti dal cliente finale.

## IL CONTRATTO A PROGETTO

Dott. Turrina Walter      Commercialista – Revisore Contabile  
Rag. Poltronieri Davide      Commercialista  
Dott. Lanza Federica      Consulente del Lavoro

La legge 92 modifica l'istituto del lavoro a progetto (co.co.pro) introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 276/2003 nell'ambito del più ampio genere delle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co). Lo scopo della riforma è quello di evitare un uso improprio di questa forma contrattuale, cercando di "stanare" i rapporti di lavoro dipendente "mascherati" in contratti a progetto.

La riforma ha innanzitutto introdotto il **divieto** di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa diversi da quelli a progetto.

Vediamo in sintesi gli elementi che devono costituire il nuovo contratto.

### **Il Progetto**

La norma prevede che, ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione devono essere riconducibili a uno o più progetti determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere specifico;
- essere funzionalmente collegato ad un risultato finale;
- essere descritto dettagliatamente nel contratto di lavoro.

Il progetto non deve essere del tutto coincidente con l'oggetto sociale del committente, né comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi; tali compiti potranno essere individuati nelle contrattazioni collettive. E' stato quindi eliminato qualsiasi riferimento al concetto di "programma di lavoro o fase di esso".

### **Il Corrispettivo minimo**

Il compenso del collaboratore, oltre a essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, non può essere inferiore:

- ai minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva in modo specifico per ciascun settore di attività e, in ogni caso, sulla base dei minimi salariali applicati nel settore di appartenenza per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori dipendenti;
- in mancanza della contrattazione collettiva specifica bisogna fare riferimento alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.

### **Il Recesso**

Il committente non può più prevedere a suo favore clausole specifiche di risoluzione del contratto. Il committente può recedere esclusivamente:

- per giusta causa;
- qualora emergano oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.

### **Le presunzioni legali di subordinazione**

La riforma introduce una interpretazione autentica (significa che ha effetto anche per i contratti già in corso) dell'art. 69 co. 1 D.Lgs 276/2003, prevedendo una **presunzione assoluta** (non è ammessa la prova contraria) di subordinazione del rapporto di lavoro nel caso in cui non sia stato individuato uno specifico progetto, con conseguente trasformazione del rapporto stesso da co.co.pro in lavoro subordinato a tempo indeterminato "sin dalla data di costituzione del rapporto".



## Studio Commercialisti Associati

Dott. Turrina Walter      *Commercialista – Revisore Contabile*  
Rag. Poltronieri Davide      *Commercialista*  
Dott. Lanza Federica      *Consulente del Lavoro*

La riforma introduce anche un'interpretazione autentica dell'art. 69 co. 2 D.Lgs 276/2003 prevedendo una **presunzione relativa** (è ammessa la prova contraria) di subordinazione del rapporto di lavoro nel caso in cui l'attività svolta dal collaboratore sia effettuata con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti del committente. Tale presunzione non opera nel caso in cui il collaboratore svolga prestazioni di "*elevata professionalità*" che possono essere individuate dalla contrattazione collettiva nazionale.

### **Deroghe**

La nuova disciplina del lavoro a progetto non si applica:

- alle professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- ai rapporti di collaborazione rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti riconosciuti dal CONI;
- a coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

## L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Il contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dagli art. 2549 e ss. del Codice Civile, prevede che un associante attribuisca all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Qualora l'associato apporti **anche** lavoro, si configura un rapporto in cui l'associato, che rende prestazioni di lavoro, non è qualificabile come subordinato, in quanto non inserito stabilmente nell'organizzazione dell'associante, e partecipa al rischio d'impresa. Inoltre, è previsto espressamente che l'associante ha l'obbligo di rendicontazione periodica all'associato (art. 2552 c.c.).

In merito a tale istituto, l'art.1 della Legge 92/2012, prevede che:

- il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a 3, indipendentemente dal numero degli associanti;
- il superamento di tale soglia, fa scattare una **presunzione assoluta** per la quale vengono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato tutti i rapporti instaurati con associati il cui apporto consista anche in una prestazione di lavoro.

Sono esclusi da tale presunzione gli associati legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado e di affinità entro il secondo grado.

Inoltre, la presunzione non opera anche per i contratti in essere alla data del 18/07/2012 che risultano essere certificati ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. 276/2003.

Opera, infine, una presunzione semplice di subordinazione, nel caso in cui non vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o nel caso in cui venga accertato che non sia stato consegnato dall'associante il rendiconto periodico.

La presunzione semplice opera anche nel caso in cui il suddetto apporto non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato, acquisite mediante significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche, acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività.



## **Studio Commercialisti Associati**

---

*Dott. Turrina Walter      Commercialista – Revisore Contabile*  
*Rag. Poltronieri Davide      Commercialista*  
*Dott. Lanza Federica      Consulente del Lavoro*

Io Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Cordiali saluti.

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE